



COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VIA REANO 3 – 10090 – BUTTIGLIERA ALTA - TO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16

Oggetto: TARI 2025 – APPROVAZIONE TARIFFE

Il giorno 28 aprile 2025 alle ore 18:30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CIMARELLA ALFREDO - SINDACO	Sì
2. SACCENTI LAURA - Vice Sindaco	Sì
3. MELLANO MAURO - Assessore	Sì
4. USSEGLIO-MIN MAURO - Assessore	Sì
5. DUPREZ LUISA - Assessore	Sì
6. SCHINCO MICHAEL - Consigliere	Sì
7. PIOVANO MARTINA - Consigliere	Sì
8. BLUA LIDIA - Consigliere	Sì
9. FABBRI ANDREA - Consigliere	Sì
10. IOTTI ANNA - Consigliere	Sì
11. REGALDO FEDERICO - Consigliere	Sì
12. CHIRIOTTI DANIELE - Consigliere	Sì
13. GALIZIO SARA - Consigliere	Sì (da remoto)
Totale Presenti:	13
Totale Assenti:	0

Assume la presidenza il Sindaco Alfredo Cimarella.

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale dott.ssa Cristiano Gabriella.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
VIA REANO 3 – 10090 – BUTTIGLIERA ALTA - TO

Servizio: Servizi Finanziari
N. Proposta: 12 del 18/04/2025

Oggetto: TARI 2025 – APPROVAZIONE TARIFFE

Su proposta dell'Assessore Mellano Mauro;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023), che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riguardo all'Allegato "A", che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti;

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che detto metodo MTR è stato riformato con la successiva deliberazione n. 363/2021 ARERA, che ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, prevedendo un tool per l'elaborazione del PEF pluriennale 2022-2025;

RILEVATO che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed amplia i costi "riconosciuti" fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;

VISTE le successive deliberazioni ARERA e in particolare:

- n. 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, recante “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)” (di seguito: deliberazione 389/2023/R/RIF);
- n. 465/2023/R/RIF del 10 ottobre 2023, recante “Conferma delle misure di cui all’articolo 2 della deliberazione dell’Autorità 389/2023/R/RIF, per l’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda del 24 luglio 2023, n. 7196”;
- n. 487/2023/R/RIF del 24 ottobre 2023, recante “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell’Autorità 389/2023/R/RIF, di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;

VISTI inoltre i seguenti atti dell’ARERA:

- il documento per la consultazione dell’Autorità 13 giugno 2023, 275/2023/R/RIF, recante “Orientamenti per l’aggiornamento biennale 2024-2025 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 16 maggio 2023, 214/2023/R/RIF, recante “Orientamenti per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari e la definizione degli standard tecnici e qualitativi del recupero e dello smaltimento”;
- la determina 4 novembre 2021, 02/DRIF/2021, recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” (di seguito: determina 02/DRIF/2021);
- il comunicato dell’Autorità 10 ottobre 2023, recante “Pubblicazione versione preview file TOOL MTR-2 agg. 2024-2025” (di seguito: Comunicato 10 ottobre 2023).

RICHIAMATA la Determinazione dell’ARERA n. 2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021, rubricata “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del ‘Servizio integrato dei rifiuti’ approvata con la Deliberazione 363/2021/r/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”.

DATO ATTO che la succitata deliberazione ARERA n. 363/2021 in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all’art. 7 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;

ATTESO che lo stesso art. 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;

PRESO ATTO che l’“Ente territorialmente competente” è definito dall’ARERA nell’Allegato A alla citata deliberazione 363/2021, come “l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

DATO ATTO che nel caso del Comune di Buttigliera Alta l’Ente di governo dell’Ambito (Egato), istituito ai sensi dell’art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 è il Consorzio C.A.DO.S., costituito ai sensi della Legge Regionale N. 24/2002 per conto dei 54 Comuni consorziati, al fine di assicurare l’organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, nonché la rimozione dei rifiuti, esercitando, inoltre, i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, ossia le Aziende di Servizio (Cidiu Servizi S.p.A. e Acse S.p.A.)

PRESO ATTO dell'aggiornamento biennale 2024/2025 del Piano Economico Finanziario dei costi del servizio integrato di gestione rifiuti MTR-2, e della relativa relazione di accompagnamento, approvati dal C.A.DO.S. con deliberazione di Assemblea Consortile n. 7 del 23/04/2024;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 30 aprile 2024 con cui si è preso atto dell'aggiornamento biennale 2024/2025 del Piano Economico Finanziario dei costi del servizio integrato di gestione rifiuti MTR-2;

RILEVATO che ai fini della determinazione delle tariffe TARI i costi complessivi sono pertanto pari ad Euro 1.130.412,00;

DATO ATTO che il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF), formalmente approvato e validato, costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2025;

VISTO l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, che testualmente recita:

“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.”;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio “*pay as you through*” e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e nel rispetto del principio «chi inquina paga», di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 o 21 categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”;

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il “limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

CONSIDERATO, altresì, che spetta ad ARERA l’approvazione del PEF, attraverso la verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell’Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

CONSIDERATO che dovranno essere trasmessi all’Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 2/2021;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

RIBADITO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall’Ente Territorialmente Competente;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che, nelle more dell’approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

RILEVATO che dal piano finanziario sopracitato si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 1.130.412,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l’anno 2025, secondo il nuovo metodo tariffario (MTR-2) approvato con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA).

DATO ATTO che il costo totale come sopra riportato, validato dall’Ente territorialmente competente pari ad € 1.130.412,00 IVA compresa, è composto per €. 267.367,00 da costi fissi e per €. 863.045,00 da costi variabili e, tale importo, costituisce l’entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita, c.d. tetto ai costi ammissibili del PEF.

RITENUTO di attribuire alle utenze domestiche il 72% del costo complessivo ed il restante 28% alle utenze non domestiche;

DATO ATTO che le tariffe TARI da applicare per l’anno 2025, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all’importo di cui all’allegato “B” della presente deliberazione e sono di seguito riportate, ricordando che le stesse sono state determinate utilizzando, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della distribuzione delle superfici degli immobili) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività):

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,80	0,46485	0,37188	0,85	569,58921	0,24128	116,81591
Utenza domestica (2 componenti)	0,94	0,46485	0,43696	1,62	569,58921	0,24128	222,63739
Utenza domestica (3 componenti)	1,05	0,46485	0,48809	1,80	569,58921	0,24128	247,37487
Utenza domestica (4 componenti)	1,14	0,46485	0,52993	2,20	569,58921	0,24128	302,34707
Utenza domestica (5 componenti)	1,23	0,46485	0,57177	2,90	569,58921	0,24128	398,54841
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,46485	0,60431	3,40	569,58921	0,24128	467,26365

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	0,89228	0,35691	3,28	0,35684	1,17044
102-Cinematografi e teatri	0,43	0,89228	0,38368	3,50	0,35684	1,24894
103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,55	0,89228	0,49075	4,90	0,35684	1,74852
104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88	0,89228	0,78521	7,10	0,35684	2,53356
105-Stabilimenti balneari	0,64	0,89228	0,57106	5,22	0,35684	1,86270
106-Esposizioni, autosaloni	0,51	0,89228	0,45506	4,11	0,35684	1,46661
107-Alberghi con ristorante	1,64	0,89228	1,46334	13,45	0,35684	4,79950
108-Alberghi senza ristorante	1,08	0,89228	0,96366	8,88	0,35684	3,16874
109-Case di cura e riposo	1,25	0,89228	1,11535	10,22	0,35684	3,64690
110-Ospedali	1,29	0,89228	1,15104	10,55	0,35684	3,76466
111-Uffici, agenzie, studi professionali	1,52	0,89228	1,35627	12,45	0,35684	4,44266
112-Banche ed istituti di credito	0,61	0,89228	0,54429	5,03	0,35684	1,79491
113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,41	0,89228	1,25811	11,55	0,35684	4,12150
114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,80	0,89228	1,60610	14,78	0,35684	5,27410
115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83	0,89228	0,74059	6,70	0,35684	2,39083
116-Banchi di mercato beni durevoli	1,78	0,89228	1,58826	14,58	0,35684	5,20273
117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,48	0,89228	1,32057	12,00	0,35684	4,28208
118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,03	0,89228	0,91905	8,48	0,35684	3,02600
119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,41	0,89228	1,25811	11,55	0,35684	4,12150
120-Attività industriali con capannoni di produzione	0,92	0,89228	0,82090	7,53	0,35684	2,68701
121-Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	0,89228	0,97259	8,50	0,35684	3,03314
122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	0,89228	4,97000	50,00	0,35684	17,84200
123-Mense, birrerie, amburgherie	4,85	0,89228	4,32756	40,00	0,35684	14,27360
124-Bar, caffè, pasticceria	6,29	0,89228	5,61244	35,00	0,35684	12,48940
125-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,76	0,89228	2,46269	22,67	0,35684	8,08956
126-Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	0,89228	2,32885	21,40	0,35684	7,63638
127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	11,29	0,89228	10,07384	92,56	0,35684	33,02911
128-Ipermercati di generi misti	2,74	0,89228	2,44485	22,45	0,35684	8,01106
129-Banchi di mercato generi alimentari	6,92	0,89228	6,17458	56,78	0,35684	20,26138
130-Discoteche, night club	1,91	0,89228	1,70425	15,68	0,35684	5,59525

VISTO l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:
«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»

RICHIAMATO l'art. 21, co.2, del Regolamento della TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26/03/2025 il quale disciplina le ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al citato comma 660 e che prevede espressamente:

«Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni, ad esempio di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, ovvero per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale per le altre scuole pubbliche o musei ovvero per altri casi da dettagliare adeguatamente e modulare (entità delle riduzioni) precisamente, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributi..» ;

CONSIDERATO che alle suddette agevolazioni viene data attuazione nei termini e nei modi meglio specificati nella parte dispositiva che segue.

ATTESO che l'onere finanziario per le suddette riduzioni, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio, ammonta ad € 8.000,00 e che trova copertura nello stanziamento di Bilancio Missione 12, Programma 5, Macro 104, Titolo 1, Capitolo 19162, Bil. 2025 "Spese per agevolazione TARI intervento a sostegno del reddito";

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale TEFA per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

CONSIDERATO che la deliberazione ARERA n. 386/2023 del 03/08/2023 ha introdotto, dal 01/01/2024, due componenti perequative applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi di gestione emergenti per effetto di due distinti fenomeni:

- a) i rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare, oggetto della componente perequativa *UR1a*, pari a 0,10 euro/utenza;
- b) la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, oggetto della componente perequativa *UR2a*, pari a 1,5 euro/utenza.

VISTO inoltre il D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24 che ha previsto il riconoscimento di un'agevolazione tariffaria *"agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad una unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare"*, specificando una soglia massima del suddetto indicatore per l'ammissione alle agevolazioni pari a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei famigliari con almeno quattro figli a carico;

CONSIDERATO che il predetto D.P.C.M. ha disposto, in particolare, che:

- l'agevolazione sia pari a una riduzione del 25% della Tari o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani altrimenti dovuta, e che la medesima agevolazione sia automaticamente riconosciuta agli utenti domestici in possesso dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità che soddisfino i requisiti sopra indicati;
- la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della menzionata agevolazione sia garantita tramite l'applicazione di un'apposita componente perequativa applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA);

VISTA la deliberazione ARERA n. 133/2025/R/RIF del 1 aprile 2025 che – nell'avviare un procedimento finalizzato all'attuazione di quanto disposto dal D.P.C.M. n. 24/ 2025 nell'ambito del quale, tra l'altro, definire le modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti, comprese le modalità di condivisione dei flussi informativi fra i soggetti coinvolti – a decorrere dall'1 gennaio 2025 ha istituito la componente perequativa unitaria *UR3,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, inizialmente stabilita in euro 6/per utenza, da applicarsi a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettivi;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2025, dando atto della già avvenuta validazione del PEF, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

Atteso che la presente deliberazione sarà pubblicata sul Portale del Federalismo Fiscale ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019 e dell'art. 13, comma 15-ter del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, entro il 14 ottobre 2025. La pubblicazione entro tale ultimo termine costituisce condizione di efficacia degli atti.

Viste le delibere di Consiglio comunale:

- n. 43 del 27/11/2024 di aggiornamento ed approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025-2027;
- n. 57 del 18/12/2024 di approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027.

VISTO il Regolamento per l'applicazione della TARI, da ultimo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26/03/2025;

RICHIAMATO l'art. 9 del Regolamento per l'applicazione della TARI sopracitato in merito alla "Determinazione della tariffa del tributo";

RICHIAMATO infine l'art. 29 comma 7 del Regolamento per l'applicazione della TARI sopracitato, allineato alle nuove disposizioni di cui alla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, che così dispone: "Il Comune, quale gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, garantisce all'utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la facoltà del medesimo utente di pagare in un'unica soluzione."

CONSIDERATO che con la deliberazione ARERA n. 133/2025/R/RIF del 1 aprile 2025 si è disposto che, a fronte delle nuove disposizioni, per l'anno 2025 i gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti possono agire in deroga alla previsione *sub c.* 26.2 della predetta deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif (TQRIF) inerente la necessità di assicurare almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale;

ATTESO pertanto di stabilire n. 3 (TRE) rate con scadenza:

- prima rata scadenza 31 luglio 2025
- seconda rata scadenza 31 ottobre 2025
- terza rata scadenza 20 dicembre 2025

PRESO ATTO che, al fine di rispettare le tempistiche indicate in premessa, si rende necessario dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs del 18.09.2000 n. 267 e s.m.i.;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/00 e s.m.i, dal Responsabile del servizio finanziario;

Visto il parere favorevole del Revisore del Conto;

Visto il vigente Statuto comunale approvato con atto consiliare n. 43 del 07.11.2006 e sue successive modifiche;

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si intendono riportate

1. di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di richiamare la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 30 aprile 2024 con cui si è preso atto dell'aggiornamento biennale 2024/2025 del Piano Economico Finanziario dei costi del servizio integrato di gestione rifiuti MTR-2;
3. di approvare le tariffe TARI 2025 (Allegato B) elaborate secondo i criteri del D.P.R. 158/1999, come dettagliate nell'allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio ed approvato dall'autorità competente C.A.DO.S. – Consorzio Ambiente Dora Sangone.

5. di inserire, negli avvisi di pagamento della TARI 2025, oltre alle due componenti perequative, previste da ARERA con deliberazione n. 386/2023 del 03/08/2023 a far data dal 01/01/2024, l'importo relativo alla componente perequativa unitaria *UR3,a* per l'importo pari a 6 euro/utenza da applicarsi a ciascuna delle utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti;

6. di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per la TARI, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 26/03/2025, verranno applicate riduzioni tariffarie per la componente TARI, con applicazione prioritaria dell'agevolazione tariffaria prevista dal D.P.C.M. n.24 del 21/01/2025, una volta operativa, e comunque fino a concorrenza dell'importo stanziato, in presenza dei seguenti presupposti:

- a) cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno stato appartenente alla U.E., oppure straniero titolare di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ex D. Lgs. 286/98 e s.m.i.;
- b) RESIDENZA nel comune di Buttigliera Alta, NELL'IMMOBILE OGGETTO DELLA TARIFFA;
- c) il richiedente ed i componenti il nucleo NON devono essere proprietari o usufruttuari di beni immobili, ad eccezione dell'immobile di residenza;
- d) il richiedente ed i componenti il nucleo NON devono aver percepito, nell'anno di riferimento, contributi erogati dal Comune di Buttigliera Alta per un importo superiore ad € 500,00 ad eccezione dei contributi co-finanziati da altri Enti;
- e) il contribuente deve essere in regola con i pagamenti delle bollette TARI degli anni pregressi;
- d) reddito ISEE inferiore ai 15.000 €

sussistendo i citati presupposti si potrà pertanto ottenere, quale massima agevolazione e con applicazione prioritaria dell'agevolazione di cui al D.P.C.M. n.24 del 21/01/2025:

- o riduzione tari fino al 50% se il reddito I.S.E.E. è pari o inferiore a €. 6.500,00
- o riduzione tari fino al 25% se il reddito I.S.E.E. è compreso tra €. 6.501,00 e 9.530,00
- o riduzione tari fino al 15% se il reddito I.S.E.E. è compreso tra €. €. 9.531,00 e 12.000,00
- o riduzione tari fino al 10% se il reddito I.S.E.E. è compreso tra €. 12.001,00 e 15.000,00.

7. DI STABILIRE che, per l'anno 2025, il versamento della TARI sarà effettuato in TRE rate con le seguenti scadenze:

- prima rata scadenza 31 luglio 2025
- seconda rata scadenza 31 ottobre 2025
- terza rata scadenza 20 dicembre 2025

8. Di demandare al responsabile del servizio i conseguenti adempimenti, con particolare riguardo all'invio della presente deliberazione all'Ente Territorialmente Competente (Cados Consorzio Ambiente Dora Sangone);

9. Di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019 e dell'art. 13, comma 15-ter del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, entro il 14 ottobre 2025. La pubblicazione entro tale ultimo termine costituisce condizione di efficacia degli atti.

10. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco cede la parola all'Assessore Mellano che relazione sulla proposta di deliberazione.

Vista la proposta di deliberazione predisposta dall'Ufficio Servizi Finanziari, in data 18.04.2025 n. 12, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, relativa all'oggetto;

Ritenuto che la stessa sia meritevole di accoglimento per le motivazioni in essa contenute;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 c.1 T.U. 267/00 che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 c.1 T.U. 267/00 che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt.42, 48 e 50 del T.U. 267/00, in ordine alla competenza degli organi comunali;

Dopo breve discussione;

Sentito, in particolare, l'intervento del Sindaco, il quale precisa, come già esposto dall'Assessore relatore, che oltre al bonus statale previsto dall'anno 2025, questa Amministrazione ritiene e condivide l'esigenza di mantenere l'agevolazione finanziata con risorse dell'Ente per i nuclei più bisognosi.

A seguito di votazione resa per alzata di mano che ha determinato il seguente risultato, esito accertato e proclamato dal Presidente

Presenti n. 13

Votanti n. 13

Voti favorevoli n. 13

Voti contrari n. --

Astenuti n. -

DELIBERA

- 1) Di accogliere integralmente la proposta di deliberazione predisposta dall'Ufficio Servizi Finanziari n. 12 in data 18/04/2025 avente per oggetto: "*TARI 2025 – Approvazione tariffe*", allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Rilevata l'urgenza di provvedere in merito per i motivi indicati in proposta;
- Visto l'art.134 c.4 del d.lgs. 267/00;
- A seguito di votazione resa per alzata di mano che ha determinato il seguente risultato, esito accertato e proclamato dal Presidente

Presenti n. 13

Votanti n. 13

Voti favorevoli n. 13

Voti contrari n. --

Astenuti n. --

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

La seduta si chiude alle ore 19:49.

II SINDACO
CIMARELLA ALFREDO
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)

II VICE SEGRETARIO COMUNALE
CRISTIANO GABRIELLA
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)